



PROTOCOLLO

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 REV 01 del 20/10/2021

1. PREMESSA

Il Decreto-legge 52/2021 (come modificato con D. Legge n. 127/2021) prevede che, dal 15 ottobre 2021, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui tale attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19.

Analogo obbligo grava su tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, nei luoghi sopra indicati, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

Il medesimo decreto-legge sancisce, in capo ai datori di lavoro del settore privato, l'obbligo:

- di verificare il rispetto delle prescrizioni inerenti al possesso della Certificazione Verde COVID-19 da parte di tutti coloro che accedono al luogo di lavoro per svolgere la propria attività (in seguito anche solo "lavoratore");
- di definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche (da effettuarsi prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ma anche a campione);
- di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di verifica sopra indicati, gravanti sul datore di lavoro.

Il presente documento definisce, pertanto, le modalità di verifica attuate da Cescot Veneto, in qualità di datore di lavoro, al fine di ottemperare alla normativa in materia di possesso delle Certificazioni Verdi COVID-19 (di seguito anche solo "Green-pass" o "Certificazione Verde") nei luoghi di lavoro.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA A CAMPIONE DEL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E CONSEGUENZE DELL'ESITO DELLA STESSA.

2.1 L'elevato numero di dipendenti/collaboratori che operano presso diverse strutture e sedi (ivi compresi locali di terzi presi temporaneamente in locazione dalla nostra Associazione), nonché di professionisti e fornitori di servizi, anche autonomi ed esterni, che quotidianamente accedono alla nostra struttura e ai predetti spazi locati da Cescot Veneto, la disomogeneità degli orari di lavoro e, pertanto, la variabilità temporale degli ingressi presso tutte le predette strutture ove opera Cescot Veneto, impediscono un efficace e costante controllo di tutti i lavoratori al momento dell'accesso al luogo di lavoro, imponendo a Cescot Veneto di svolgere **verifiche a campione** in merito al possesso del Green-pass da parte di ciascun lavoratore. Cescot Veneto svolgerà, pertanto, **durante la giornata lavorativa, all'interno dei locali** sopra menzionati (da intendersi comprensivi di locali all'aperto e al chiuso, anche presi temporaneamente in locazione da Cescot Veneto per lo svolgimento di attività formative, area di parcheggio esterno, ecc. ecc.), **controlli a campione** volti a verificare il possesso della Certificazione Verde.

2.2 Tale verifica avviene mediante lettura del **QR code** del certificato, in formato elettronico o cartaceo, presentato dal lavoratore, tramite **l'App VerificaC19** sviluppata dal Ministero della Salute, installata su dispositivi smartphone ed è eseguita esclusivamente da **soggetti formalmente nominati** da Cescot Veneto, con atto formale, quali **incaricati dell'accertamento delle violazioni** degli obblighi di cui all'art. 9-septies commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 52/2021, come modificato con Decreto Legge n. 127/2021.

2.3 La scelta dei lavoratori oggetto di controllo a campione è effettuata direttamente dai soggetti incaricati dell'accertamento, i quali devono adottare criteri non sistematici di individuazione dei lavoratori da sottoporre a verifica, in modo tale da evitare elusioni della normativa.

2.4 I soggetti incaricati dell'accertamento hanno, inoltre, facoltà di chiedere un **documento di identità** del lavoratore al fine di confrontarne il contenuto con i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) risultanti dalla verifica effettuata tramite l'App VerificaC19.

3. ESITO DELLA VERIFICA EFFETTUATA A CAMPIONE E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI.

3.1 Se l'App VerificaC19 rileva la **validità della Certificazione Verde** esibita dal lavoratore, con comparsa di schermata verde, questi potrà permanere presso il luogo di lavoro. Il personale incaricato di effettuare, tramite dispositivo, la verifica non registrerà alcun dato in merito alla certificazione.

3.2 Se l'App VerificaC19 rileva l'**invalidità della Certificazione Verde** esibita dal lavoratore in occasione del controllo a campione effettuato all'interno di Cescot Veneto, con comparsa di schermata rossa, questi sarà immediatamente allontanato dal luogo di lavoro. In tal caso, il personale incaricato di effettuare la verifica dovrà annotare su apposito format fornito da Cescot Veneto

- i dati identificativi del lavoratore privo di valido Green-pass;
- la data, l'ora e il luogo della verifica;
- lo specifico strumento utilizzato per la verifica;
- l'esito negativo della verifica e le ragioni dello stesso (mancata esibizione del certificato/invalidità o non autenticità del certificato presentato);
- le eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore;
- l'allontanamento dello stesso lavoratore dal luogo di lavoro;
- l'assenza ingiustificata del lavoratore, qualora dipendente.

Il suddetto format verrà sottoscritto dall'incaricato alla verifica e dal lavoratore.

3.3 Terminata la predetta verifica e raccolte tutte le informazioni di cui sopra, il personale incaricato da Cescot Veneto di effettuare l'accertamento delle violazioni degli obblighi inerenti al possesso di Green-pass dovrà trasmetterla immediatamente alla direzione ai fini della predisposizione e invio al Prefetto di tutta la documentazione raccolta in merito alla violazione accertata.

3.4 Qualora il lavoratore sprovvisto di valido Green-pass e invitato dall'incaricato alla verifica ad allontanarsi non ottemperi all'invito, l'incaricato potrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

3.5 Si rammenta che, in caso di accesso al luogo di lavoro da parte di un soggetto privo di valida Certificazione Verde, quest'ultimo è passibile di sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 Euro, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dalla legge vigente e dal CCNL applicato.

4. CASI DI ESENZIONE

Cescot Veneto consente l'accesso/la permanenza presso il luogo di lavoro anche a tutti coloro che, seppur privi di Green-pass, sono in possesso di idoneo certificato medico rilasciato secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4.8.202, 5.8.2021 e 25.9.2021. In particolare, il certificato di esenzione riporta:

- i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
- la dicitura completa *"soggetto esente alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 105/2021"*;
- la data di fine validità della certificazione;
- i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Anche la verifica inerente al possesso di valido certificato di esenzione viene effettuata dal personale formalmente incaricato da Cescot Veneto, che si limiterà a prenderne estemporanea visione e a verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della Salute sopra richiamate. Qualora trattasi di dipendente, la predetta verifica andrà effettuata dagli incaricati solo qualora il dipendente non abbia già provveduto a trasmettere il certificato di esenzione al medico competente (che fornirà, quindi, le opportune informazioni al datore di lavoro).

5. POSSIBILITA' DI RICHIEDERE AI LAVORATORI, PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, UNA COMUNICAZIONE DI MANCATO POSSESSO DEL GREEN-PASS PER DETERMINATO ARCO DI TEMPO.

Cescot Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 9-octies del D.L. n. 52/2021 e per tutta la durata dell'obbligo di possesso del Green-pass ivi sancito, la facoltà di richiedere ai propri dipendenti/collaboratori/prestatori di servizi, anche esterni, per specifiche esigenze tecnico-organizzative (quali organizzazione di turni, trasferte, ecc. ecc.), di comunicare tramite email da inviare alla direzione entro 3 giorni dalla ricezione della predetta richiesta, il mancato possesso di una valida Certificazione Verde (o di un idoneo certificato di esenzione) per un determinato arco temporale. A fronte della suddetta richiesta, il lavoratore è tenuto a comunicare a Cescot Veneto, entro il termine sopra indicato, di non essere in possesso della Certificazione Verde (o di un certificato di esenzione) per l'arco temporale indicato da Cescot Veneto.

Si precisa che in caso di mancata, tardiva, inesatta e/o incompleta risposta, il dipendente potrà essere oggetto di procedura disciplinare.

6. POSSIBILITA' PER IL LAVORATORE DI INVIARE QUOTIDIANAMENTE ALLA SOCIETA' UNA COMUNICAZIONE DI MANCATO POSSESSO DEL GREEN-PASS.

Il dipendente non in possesso di valido Green-pass né di idoneo certificato di esenzione dalla campagna vaccinale ha facoltà di comunicare, con cadenza quotidiana, il mancato possesso della Certificazione Verde COVID-19 (e del predetto certificato di esenzione), tramite email da inviare alla direzione personale, entro le ore 8:00. Il dipendente, in tal caso, sarà considerato assente ingiustificato il giorno stesso della comunicazione.

7. CONTROLLI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI LAVORATORI DI FORNITORI ESTERNI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, i controlli in merito al possesso di Green-pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni saranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro, secondo le procedure da questi adottate, nonché – qualora accedano nell'ente per lo svolgimento della prestazione lavorativa - dai soggetti incaricati da quest'ultima dell'accertamento dalla violazione degli obblighi in materia di Certificazione Verde sopra richiamati e secondo le modalità indicate ai punti 2 e 3 che precedono. Qualora il controllo effettuato dagli incaricati dell'Associazione dovesse dare esito negativo, Cescot Veneto ne darà comunicazione al datore di lavoro del fornitore esterno sprovvisto di valido Green-pass.

8. CONTROLLI IN CASO DI LAVORATORE CHE SI RECA DIRETTAMENTE NEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E NON NEI LOCALI DI CESCOT VENETO.

Nel caso in cui il lavoratore non si rechi presso la sede di Cescot Veneto, ma direttamente presso il luogo ove deve rendere la prestazione lavorativa, il controllo in merito al possesso del Green-pass viene operato anche dal titolare della struttura presso la quale si reca, ai sensi dell'art. 9-septies, comma 3, del Decreto Legge n. 52/2021, ai fini di svolgere la predetta prestazione. Qualora il controllo così effettuato dovesse dare esito negativo, il soggetto verificatore ne darà comunicazione a Cescot Veneto. Resta salva la verifica da parte di Cescot Veneto, mediante richiesta di comunicazione preventiva del suo possesso ovvero tramite controllo al rientro presso la sede di Cescot Veneto, del Green-pass di tale lavoratore.

